



**Determinazione n. 137 del 02/07/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale  
Avvocato Antonio Cucino e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"*;

- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità"*;

- VISTA la delibera n. 472 del 18.09.2017, con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della sospensione per mesi 3 nei confronti della psicologa OMISSIS ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c), L. 56/89;

- VISTO il ricorso, notificato all'Ordine in data 15.11.2017, prot. n. 7694/17, proposto dalla dott.ssa OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'annullamento, previa suspensiva inaudita altera parte della delibera n. 472, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 18.09.2017, nella parte in cui dispone l'irrogazione della sospensione di mesi 3 dalla professione, oltreché per il risarcimento dei danni da esse derivati;

- VISTA la delibera n. 650 del 20 novembre 2017, con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato costituirsi nel giudizio, promosso dalla dott.ssa OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per l'annullamento, previa suspensiva inaudita altera parte della delibera n. 472, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 18.09.2017, nella parte in cui dispone l'irrogazione della sospensione di mesi 3 dalla professione;

- VISTA la Sentenza, Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, n. 12620/2018, pubblicata il 20/06/2018 e notificata a mezzo PEC in data 25/06/2018 dal legale della dott.ssa OMISSIS, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione XI, accogliendo il ricorso della medesima dott.ssa OMISSIS ha revocato la sanzione della sospensione per mesi tre irrogata alla ricorrente;

- RAVVISATA l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza entro i termini stabiliti per legge;

- VISTA la delibera presidenziale n. 83 del 02/07/2018 con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha deciso di procedere all'impugnazione della Sentenza, Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, n. 12620/2018, pubblicata il 20/06/2018 e notificata a mezzo PEC in data 25/06/2018 dal legale della dott.ssa OMISSIS, avvalendosi di un operatore



economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2017 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture” per i servizi di patrocinio legale”;

- PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l’art. 2 del citato Regolamento “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui *“Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”*;

- VISTO, altresì, l’art. 11, comma III, del medesimo Regolamento secondo cui *“Il Consiglio dell’Ordine può...predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d’appalto.”*;

- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I, del su menzionato Regolamento, ai sensi del quale *“...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”*;

- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture” con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- VISTO il curriculum vitae dell’avvocato Antonio Cucino;

-RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall’avvocato Antonio Cucino nell’ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;



- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso

-----determina-----

- di affidare nella persona dell'avvocato Antonio Cucino l'incarico di procedere all'impugnazione della Sentenza, Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, n. 12620/2018, pubblicata il 20/06/2018 e notificata a mezzo PEC in data 25/06/2018 dal legale della dott.ssa OMISSIS, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2017 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale";

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 2000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali, spese vive e spese generali che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 2 luglio 2018

Il Direttore Amministrativo

dott. Claudio Zagari